



**Confederazione Nazionale  
dell'Artigianato  
e della Piccola e Media Impresa**

**Sede Nazionale**  
Piazza M. Armellini, 9A – 00162 Roma  
Tel. 06/441881 - Fax 06/44249511-513-518-516  
cna@cna.it – www.cna.it

**Sede di Bruxelles**  
36-38 Rue Joseph II - B - 1000 Bruxelles  
Tel. + 32.2-2307429 - Fax + 32.2-2307219  
bruxelles@cna.it

*Divisione Economica e Sociale*

Roma, lì 26 gennaio 2018

Prot. n.02/2018/GA/gc

Egr. Dott. Arturo Tiberi  
Direttore Centrale Legislazione  
e Procedure Accise

Agenzia delle Dogane  
Via Mario Carucci, 71  
00143 – Roma

**Oggetto: Richiesta di consulenza giuridica – rimborso accise sui carburanti  
in assenza di autorizzazione comunale**

*Egregio Direttore,*

nella pratica commerciale è frequente che le imprese che svolgono attività di trasporto utilizzino, a titolo di proprietà o in virtù di altro titolo che ne garantisca l'esclusiva disponibilità, distributori privati di carburante qualificato come gasolio commerciale ai sensi dell'articolo 24-ter del D.Lgs. n. 504/1995.

Come noto, l'articolo 1 del D.P.R. n. 277/2000 riconosce agli esercenti le attività di autotrasporto merci un beneficio fiscale pari agli incrementi dell'aliquota di accisa sul gasolio utilizzato per autotrazione, rapportato ai consumi di tale prodotto nei periodi di riferimento.

In base alla citata disposizione, il beneficio fiscale è fruibile attraverso compensazione ovvero rimborso, previa presentazione di apposita dichiarazione trimestrale all'Agenzia delle Dogane, nella quale va indicata da parte dell'esercente l'eventuale titolarità di distributore privato di carburanti ad accisa assolta. In particolare con la compilazione del Quadro B della dichiarazione, il

richiedente indica se il distributore è collegato a serbatoi di capacità superiore a 10 metri cubi, soglia che fa sorgere l'obbligo di denuncia all'Ufficio delle Dogane come prescritto dall'articolo 25 del citato D.Lgs. n. 504/1995, o di capacità pari o inferiore a 10 metri cubi, non soggetto al menzionato adempimento.

A seguito di controlli eseguiti nei confronti di imprese, titolari di distributori di gasolio per uso privato, i verificatori hanno constatato che taluni distributori sono sprovvisti della prescritta autorizzazione comunale e stanno proponendo il recupero a tassazione dell'accisa sui carburanti per presunte violazioni della normativa di settore, anche se, come confermato da alcuna giurisprudenza si tratta di violazione senz'altro sanzionabile, ma questa irregolarità non può incidere sul beneficio accordato dalla legge sul gasolio consumato per il trasporto merci (cfr. sentenze C.T. Prov. La Spezia n. 95/2012, C.T. Prov. Reggio Emilia 2 novembre 2011, n. 479/1/11).

Dall'analisi della richiamata normativa di settore si evince, infatti, che la possibilità per gli esercenti attività di autotrasporto di merci per conto terzi o per conto proprio di usufruire di benefici fiscali, in misura pari all'ammontare dell'accisa per il carburante acquistato, è riconosciuta a prescindere dalla presenza o meno dell'autorizzazione da parte del Comune per l'installazione e l'esercizio dell'impianto di distribuzione di carburante ad uso privato.

A nostro avviso, pertanto, la mancanza della prescritta autorizzazione comunale deve qualificarsi come una inadempienza da sanare con l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie, ma non può comportare, in assenza di una norma di rango primario o secondario, la perdita di un beneficio fiscale accordato alle imprese di autotrasporto per il gasolio consumato.

Conferme positive a tale nostra interpretazione sono giunte anche da codesta Direzione Centrale come si evince dalla nota del 12 luglio 2017, n. 0027259, inviata alla Direzione regionale delle Dogane per la Lombardia, dove si legge che *"Alla luce di quanto sin qui analizzato, trattandosi, nel caso di specie, di impianti non soggetti a denuncia ai sensi dell'articolo 25 del D.Lgs. n. 504/95 e non*

*essendosi riscontrate violazioni di obblighi tributari sul corretto impiego del prodotto, non sembrano venire meno i presupposti tributari per il riconoscimento del credito spettante. Diverso è il necessario adeguamento alle prescrizioni derivanti dalla normativa regionale alle quali l'operatore deve adempiere".*

La citata nota sottolinea, infine, l'impegno di codesta Direzione Centrale di effettuare un monitoraggio, su scala nazionale, per verificare omogeneità interpretative e comportamentali in ordine a fattispecie della stessa tipologia di quella delineata, valutando sulla base degli esiti riscontrati l'opportunità di ulteriori approfondimenti.

Sebbene la questione sembrasse risolta, le nostre sedi territoriali, attraverso CNA FITA, ci riferiscono che continuano a registrarsi fattispecie di disconoscimento della presente agevolazione fiscale, in particolare, da parte della Direzione regionale delle Dogane dell'Emilia Romagna.

A riguardo gli uffici locali dell'Emilia Romagna, in assenza dell'autorizzazione comunale, oltre ad irrogare le sanzioni procedono alla richiesta di restituzione delle somme compensate o rimborsate per tutti gli anni ancora non prescritti.

Con la presente si richiede di fare urgentemente chiarezza sulla posizione interpretativa assunta da codesta Direzione in merito alla presente questione, che sta creando notevoli problemi alle imprese del settore trasporti, tra l'altro consapevoli di subire un provvedimento ingiusto e pesante teso a ledere un beneficio fiscale riconosciuto dalla legge a fronte dell'ammontare di accise pagate sui carburanti per autotrazione.

Certi della Sua fattiva collaborazione ad un confronto costruttivo, l'occasione è gradita per porgerLe i miei più cordiali saluti.

F.to Claudio Carpentieri

RESP. POLITICHE FISCALI E SOCIETARIE